

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3039 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 31/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 13454-2017 proposto da:

FRASCIONE BRIGIDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell'avvocato ILARIA COCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 10357/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016,
osserva quanto segue:

Con sentenza n. 10357/15/2016, depositata il 21 novembre 2016, non notificata, la CTR della Campania accolse l'appello proposto dal Comune di Pozzuoli nei confronti della signora Brigida Frascione avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto invece il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativo all'anno 2010.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, la ricorrente segnalando altresì l'opportunità di un rinvio della controversia a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con i sopravvenuti giudizi RG n. 14212/2018 e 15653/2018 pendenti in sede di legittimità tra le stesse parti, relativi a due diverse annualità d'imposta.

1. Preliminarmente la Corte ritiene che, avuto riguardo ad identico contenzioso tra le stesse parti già deciso tra le medesime parti in relazione a pregresse annualità d'imposta, la causa possa essere decisa in conformità ai precedenti resi da questa Corte.

2. Con il primo motivo la ricorrente cumula nel contesto dello stesso motivo diversi ordini di censure, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e 11, comma 2 *bis* del d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Lamenta in primo luogo la ricorrente che neppure nell'allegato B all'avviso di accertamento risulta indicata la rendita catastale, mai peraltro notificata, attribuita all'unità immobiliare in oggetto dall'Agenzia del Territorio, fatto la cui valutazione è stata del tutto omessa dalla decisione impugnata, ciò determinando l'assoluta carenza dell'atto impositivo in riferimento al requisito motivazionale.

3. Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la decisione impugnata ha disatteso l'eccezione relativa all'inefficacia della rettifica della rendita catastale per difetto di notifica, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la CTR ha affermato che la contribuente abbia fatto acquiescenza alla nuova rendita attribuita, una volta acquisitane conoscenza per il tramite della notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'ICI da parte del Comune di Pozzuoli di altra annualità d'imposta.

4. Vanno esaminate prioritariamente in ragione del criterio della decisione più liquida (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9936), le

diverse questioni cumulate nel secondo motivo di ricorso, formulate in modo che risultino comunque ciascuna chiaramente intellegibile nel proprio ambito di formulazione.

4.1. Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie in esame, l'immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell'acquisto della quota di usufrutto da parte della Frascione, sia stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004.

4.2. Ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).

4.3. La pronuncia impugnata, ignorando tale decisivo discrimine ed ipotizzando la sussistenza di un onere d'impugnazione anche nel merito dell'attribuzione della rendita catastale conosciuta attraverso la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui

l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, non obbligando l'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo ipotizzarsi un *vulnus* alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).

4.4. Proprio in relazione a Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, citata nella sentenza impugnata a conforto della tesi espressa dalla CTR circa la pretesa acquiescenza della contribuente alla nuova rendita attribuita, deve rilevarsi come, più di recente, Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, abbia ben chiarito la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui all'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui al comma 3 del citato art. 74 per le cosiddette messe in atti anteriori al 1° gennaio 2000, sebbene non notificate, per le quali avrebbe potuto valere quale equipollente, ai fini della legale conoscenza, la notifica dell'accertamento ICI su di essa basata.

4.5. Detti principi sono stati espressi da questa Corte tra le stesse parti in relazione a controversie afferenti a diverse annualità d'imposta (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 settembre 2017, n. 22681 e Cass. sez. 6-5, ord. 28 settembre 2017, n. 22789) e vanno pertanto in questa sede ulteriormente ribaditi.

5. L'accoglimento del secondo motivo nella sua complessa

articolazione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure di cui al primo.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione che, nell'attenersi ai succitati principi di diritto, nel pronunciare sul merito provvederà a verificare se la contribuente, come assunto dall'ente impositore, abbia omesso anche il pagamento di quanto dichiarato per l'annualità in oggetto in relazione al valore dell'immobile dalla stessa provvisoriamente dichiarato, ciò che avrebbe giustificato il parziale annullamento dell'atto.

7. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2018